REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

ORDINANZA N. 1 DEL 16/01/2006

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente recante misure straordinarie di lotta contro la trichinellosi e le pesti suine.**

VISTO il TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 1934;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954;

VISTO il DAIS n. 12 del 2005 che attua il piano di eradicazione delle pesti suine;

VISTO il DAIS n. 33 del 2005 che istituisce alcune misure di lotta alla trichinellosi;

VISTO il piano di eradicazione delle pesti suine del 2006;

VISTA la segnalazione della ASL n. 3 relativa all'insorgenza di nuovi casi di trichinellosi umana nel Comune di Orgosolo;

CONSIDERATO che esiste un'ampia zona della provincia di Nuoro e della provincia dell'Ogliastra nella quale è accertata la presenza diffusa di allevamento suino al pascolo brado non autorizzato;

CONSIDERATO che i suini degli allevamenti non autorizzati sfuggono a qualsiasi tipo di controllo sanitario, costituendo un pericolo permanente per la sanità pubblica e per il patrimonio zootecnico;

RITENUTO che per ottenere il risanamento sanitario dell'allevamento suinicolo regionale è necessario incentivare la professionalizzazione degli allevamenti suini, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio;

PRESO ATTO delle indicazioni tecniche degli esperti delle Aziende USL competenti e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

RITENUTO necessario ed urgente adottare opportune misure per tutelare la salute pubblica e la sicurezza del patrimonio zootecnico regionale.

ORDINA

Art. 1. Zona ad alto rischio per trichinellosi e peste suina africana

1. Si intende come tale la zona comprendente l'intero territorio dei comuni di Orgosolo, Fonni, Desulo, Villagrande, Urzulei, Talana, Baunei, Arzana, Gairo. La zona ad alto rischio può essere rimodulata al variare della situazione epidemiologica.

Art. 2 Regolarizzazione degli allevamenti

1. I proprietari di suini allevati in assenza delle necessarie autorizzazioni presentano domanda di regolarizzazione al Comune competente secondo la modulistica di cui all'allegato A.
2. Il proprietario o detentore dei suini di cui al comma 1 è tenuto a custodirli in un locale chiuso o in un appezzamento recintato, con recinzioni tali da scongiurare la fuoriuscita accidentale dei suini stessi.

Art. 3 Procedura per la regolarizzazione

1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 2, le autorità sanitarie procedono tempestivamente nel modo seguente:
   a) emissione da parte del Sindaco di ordinanza di sequestro fiduciario;
   b) censimento, identificazione singola mediante bottone auricolare, visita clinica e prelievo ematico su tutti i capi al di sopra di tre mesi di età da parte del veterinario ufficiale;
   c) assegnazione, laddove mancante, di codice aziendale all'allevatore;

d) compilazione del registro aziendale da parte dell'allevatore e vidimazione dello stesso da parte del veterinario ufficiale;
e) erogazione della sanzione amministrativa per infrazione al regolamento di polizia veterinaria;
f) esecuzione di un secondo prelievo ematico dopo almeno 21 giorni dal primo prelievo.

2. Qualora il sito in cui sono custoditi i suini coincida con l'azienda che il proprietario intende mantenere, il veterinario ufficiale provvede all'accertamento delle caratteristiche di biosicurezza dell'azienda stessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del DAIS 12/2005.
3. Nel caso in cui le condizioni di biosicurezza di cui al comma 2 siano ritenute insufficienti, il veterinario ufficiale provvede a fornire opportune indicazioni scritte all'allevatore per l'adeguamento delle caratteristiche dell'azienda stessa.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dei suini deve adottare, entro 90 giorni dal censimento di cui al comma 1 lettera b), una delle seguenti soluzioni alternative:
   a) adeguamento dell'azienda alle indicazioni fornite dal veterinario ufficiale;
   b) trasferimento dei suini presso un'altra struttura con caratteristiche idonee;
   c) macellazione di tutti i suini;
   d) trasferimento, se autorizzato, presso idonee strutture all'interno di pascoli comunali regolamentati e opportunamente recintati, laddove esistenti.
5. Allo scadere dei 90 giorni senza che il proprietario abbia provveduto ad adottare una delle soluzioni di cui al comma 4, il Sindaco emette apposita ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali.
6. I suini che dovessero risultare positivi agli esami sierologici per peste suina africana e i suini di cui al comma 5 sono abbattuti e distrutti senza la corresponsione di alcun indennizzo.
7. La regolarizzazione dell'azienda è concessa quando siano presenti tutte le seguenti condizioni:

a) esito favorevole di due esami sierologici eseguiti a distanza di almeno 21 giorni su ciascuno dei capi di età superiore a tre mesi;
b) verifica con esito positivo delle condizioni di biosicurezza dell'azienda stessa o comunque adeguamento a quanto previsto al precedente comma 4;
c) presentazione di ricevuta di pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettera e).

8. I controlli di cui al presente articolo sono eseguiti senza oneri a carico del proprietario dei suini per un periodo di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso tale termine, il proprietario è tenuto a versare all'Azienda USL competente un importo pari a € 15,00 per ogni capo controllato.
9. Agli allevatori che collaborano pienamente alla regolarizzazione del proprio allevamento ai sensi degli articoli 2. e 3, per l'infrazione di cui al comma 1, lettera e), può essere applicata la sanzione secondo il minimo editale di euro 1.549,37.

Art. 4 Macellazione dei suini

1. Eseguite le procedure di cui all'art. 3 comma 1 lettere b), c) e d), il proprietario può avviare i suini alla macellazione secondo le procedure previste dal D.A.I.S. n.12 del 25 maggio 2005 e dalla restante legislazione sanitaria vigente.

Art. 5 Piano di regolamentazione dei pascoli comunali

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Assessore all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale e l'Assessore all'Agricoltura e riforma agro-pastorale nominano un gruppo regionale tecnico-istituzionale con il compito di approfondire le problematiche tecniche e amministrative nonché di prospettare modelli di regolamentazione dei pascoli comunali.
2. I Comuni della zona ad alto rischio di cui all'art. 1 devono presentare all'Amministrazione Regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, una proposta di regolamentazione dei pascoli comunali

nel proprio territorio in osservanza dell'art. 11 del DAIS n. 12 del 25 maggio 2005.

3. I Comuni interessati assicurano allo scopo il più alto coinvolgimento dei cittadini mediante apposite assemblee comunali.
4. L'Assessorato all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e l'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale approvano la proposta di regolamentazione ognuno per la parte di propria competenza.
5. L'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale, con separato provvedimento, assegna ai Comuni di cui all'articolo 1 che attuino il programma di regolamentazione dei pascoli comunali i contributi previsti dalla normativa vigente finalizzati a prevenire l'insorgenza e il diffondersi della peste suina africana.
6. In presenza di gravi difficoltà locali ad attuare il piano di regolamentazione dei pascoli comunali, i Comuni sono tenuti a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Regione la quale adotterà i provvedimenti conseguenti.
7. La regolamentazione dei pascoli comunali di cui al presente articolo deve prevedere la completa operatività delle infrastrutture e delle recinzioni entro il 30 giugno 2006.

Art. 6 Incentivi per la suinicoltura

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano di eradicazione delle pesti suine per l'anno 2006, a ogni allevatore dell'area ad alto rischio di cui all'art. 1, che presenti domanda ai sensi degli articoli 2 e 3 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e il cui allevamento risulti risanato e indenne da pesti suine alla data del 30 ottobre 2006, è riconosciuto un premio di 1.400 euro.
2. A tal fine, l'allevatore può presentare per il tramite del Comune apposita domanda all'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, corredata da attestazione da parte della Azienda USL territorialmente competente relativa allo stato sanitario dell'allevamento e da certificazione da parte del Comune sul rispetto delle norme e dei regolamenti comunali.

3. Gli allevatori di suini in regola con le norme sanitarie, anche operanti nelle aree interessate da trichinellosi o peste suina africana, potranno richiedere i finanziamenti previsti dal P.O.R. Sardegna 2000-2006 per la realizzazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strutture aziendali.

Art. 7 Vigilanza

1. Nei pascoli comunali sottoposti a regolamentazione, i Comuni devono prevedere un sistema di vigilanza giornaliera.
2. Il sistema di vigilanza di cui al comma 1 è integrato dall'apporto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che nelle aree interessate collabora attivamente alla vigilanza e al controllo del pascolo brado abusivo, sulla base di un apposito programma di coordinamento territoriale.
3. L'Assessorato all'Igiene e Sanità e all'Assistenza Sociale d'intesa con i singoli Comuni interessati concorda con le Prefetture e le Forze dell'Ordine un programma di abbattimento dei suini al pascolo brado illegale al di fuori delle aree autorizzate.
4. Nella zona ad alto rischio di cui all'art. 1, i servizi veterinari intensificano l'attività di vigilanza nei luoghi di somministrazione, vendita e consumo di carni suine.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAS.

Renato Soru

Allegato A – Modello di domanda per la regolarizzazione di allevamento suino

Al Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
in via _____, proprietario di n. _____ suini, ricoverati presso la località _____ di codesto Comune,

CHIEDE

- ☐ La regolarizzazione e la registrazione ufficiale dell'allevamento stesso.
- ☐ La verifica delle caratteristiche di biosicurezza dell'azienda (barrare solo nel caso in cui l'allevatore intenda allevare in tale sito i suini).

Allo scopo si impegna a:

- Detenere e custodire i suini sotto la propria responsabilità nella località indicata per tutto il tempo necessario alle autorità sanitarie per l'esecuzione dei controlli.
- Rispettare e osservare tutte le prescrizioni sanitarie ricevute.

Inoltre, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, **dichiara di non possedere altri suini oltre a quelli ricoverati nella suddetta località**. Dichiara inoltre (barrare le voci interessate):

- ☐ di non essere titolare di codice aziendale
- ☐ di essere già titolare del codice aziendale _____

Terminati i controlli sanitari si impegna entro 90 giorni dalla visita del veterinario ufficiale ad adeguare le caratteristiche di biosicurezza dell'azienda secondo le istruzioni fornite dalla competente ASL o, in alternativa, a trasferire i suini in un sito giudicato idoneo dalla ASL, oppure, se impossibilitato a individuare un sito idoneo, a macellare i suini stessi.

Dichiara infine di essere consapevole che tutti i suini che risulteranno eventualmente positivi ai test sierologici per la ricerca delle pesti suine saranno abbattuti e distrutti, senza la corresponsione di alcun indennizzo.

_____, li

firma _____